

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 04 luglio 2018

**D.g.r. 28 giugno 2018 - n. XI/269**  
**Approvazione dell'accordo operativo per l'attuazione dell'intervento n. 33 «Via Francigena» ai sensi della delibera CIPE n. 3 del 1 maggio 2016**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo», che persegue la diffusione della conoscenza e l'ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia (art. 1); promuove un sistema integrato di offerta culturale, anche attraverso l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, percorsi e cammini, con particolare attenzione a quelli legati alle radici cristiane del territorio, nonché attraverso l'integrazione degli istituti e luoghi della cultura, dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, dei percorsi e degli itinerari storicamente documentati, inclusi quelli mappati dal piano paesaggistico regionale, e dei beni culturali di rilevanza storico-architettonica e monumentale (art. 20);

Visti gli articoli 6, 7, 102, 111 e 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevedono che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguano il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 29 maggio 2018 n. XI/154 del «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura: approvazione della proposta da mandare in Consiglio Regionale»;
- il «Programma triennale per la cultura 2017-2019» approvato con d.c.r. 23 maggio 2017 n.X/1524, e il «Programma operativo annuale per la cultura 2018», approvato con d.g.r. 20 dicembre 2017, n. 7603;

Dato atto che Regione Lombardia, ai sensi dei provvedimenti sopra citati:

- è impegnata nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio culturale presente sul suo territorio;
- sostiene la valorizzazione e la promozione sul proprio territorio di itinerari culturali, percorsi e cammini storici;
- sostiene la promozione del patrimonio regionale inserito nella lista UNESCO e supporta il processo per la candidatura di nuovi siti;
- è impegnata a incentivare il partenariato pubblico e privato e la promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali;

Vista la legge n. 147 del 23 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) che all'art. 1 c. 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione;

Vista la delibera CIPE n. 3 dell'1/5/2016 di approvazione del piano stralcio «Cultura e turismo» e l'allegato elenco degli interventi nel quale è compreso l'intervento n. 33 «Via Francigena» per l'importo complessivo di € 20.000.000,00;

Vista la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che regola in funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Vista la nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3999 del 30 ottobre 2017 con la quale viene rimodulato l'intervento per un importo complessivo pari a € 19.500.000,00;

Considerato che con la sopracitata delibera del CIPE n. 3 del 1 maggio 2016 sono stati stanziati 1000 milioni di euro, ripartiti nelle annualità dal 2016 al 2022, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, per l'attuazione del «piano stralcio cultura e turismo» ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 e che tra gli interventi proposti nel piano stralcio taluni afferiscono al «macro-aggregato 2 Sistemi territoriali turistico-culturali (cammini, percorsi, aree vaste)» e che

le linee guida individuate per raggiungere gli obiettivi del macro aggregato sono:

1. rafforzare gli itinerari già riconosciuti dal Consiglio d'Europa (Via Francigena);
2. recuperare e valorizzare gli itinerari e i percorsi in corso di valutazione per l'inserimento nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco (via Francigena, via Appia);
3. rafforzare gli itinerari e i percorsi già attivati nei territori interni (cammino di San Francesco, cammino di Santa Scolastica) intercettando anche il turismo religioso nell'ambito della valorizzazione del patrimonio diffuso nelle aree interne;

Considerato altresì che nel 2016 si è costituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con l'obiettivo di individuare le emergenze culturali significative presenti lungo il tracciato francigeno al fine del loro inserimento nell'ambito del più vasto progetto di candidatura della via Francigena nella lista del patrimonio tutelato dall'Unesco, avviato dallo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel 2010;

Visto il protocollo d'intesa siglato il 4 marzo 2017 tra le regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Emilia Romagna, Toscana e Lazio per l'avvio del percorso di candidatura alla lista del patrimonio Unesco (World Heritage List) della parte italiana della Via Francigena;

Visto lo schema di accordo operativo inviato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. n. L1.2018.0004022 del 18 giugno 2018, da sottoscrivere da parte delle Regioni interessate dal tracciato;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esplicitato, approvare l'allegato schema di accordo operativo tra la Regione Lombardia e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativo all'attuazione della delibera CIPE n. 3/2016 che prevede tra gli altri il finanziamento di interventi per la valorizzazione della Via Francigena - quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato A, che non comporta oneri finanziari a carico di Regione Lombardia;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo operativo per l'attuazione dell'intervento «Via Francigena», allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che alla sottoscrizione dell'accordo provvederà il Direttore Generale della Direzione Generale Autonomia e Cultura;
3. di demandare a successivi provvedimenti dei Dirigenti competenti gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione dell'accordo;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative di cui il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
5. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



## ACCORDO OPERATIVO

TRA  
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
REGIONE PIEMONTE  
REGIONE LOMBARDIA  
REGIONE LIGURIA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
REGIONE TOSCANA  
REGIONE LAZIO  
REGIONE CAMPANIA  
REGIONE MOLISE  
REGIONE BASILICATA  
REGIONE PUGLIA

**PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO N. 33  
"VIA FRANCIGENA"**

PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO"  
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020  
Delibera CIPE n. 3/2016

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali” e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 con cui sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero” con cui è istituito presso il Segretariato generale il Servizio II “Programmazione strategica nazionale e comunitaria” tra le cui competenze rientra la responsabilità della programmazione e dell’attuazione del Piano stralcio “Cultura e Turismo”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che all'art. 1 c. 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione;

VISTA la delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 di approvazione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo", l'allegato elenco degli interventi nel quale è compreso l'intervento n. 33, "Via Francigena", descritto nella specifica scheda-intervento trasmessa al CIPE e allegata al presente Disciplinare, per l'importo complessivo di € 20.000.000,00;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 che regola il funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

VISTA la Circolare n. 1 del 6 maggio 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno avente ad oggetto il Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 – Adempimenti delibera CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie.

VISTO il profilo di spesa del Piano Stralcio di cui al punto 1.4 della delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, 90 milioni di euro per l'anno 2017, 196 milioni di euro per l'anno 2018, 237 milioni di euro per l'anno 2019, 194 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021, 94 milioni di euro per l'anno 2022, per un importo totale di 1.000 milioni di euro;

VISTO il profilo di spesa dell'intervento riportato nella scheda-intervento trasmessa al CIPE e allegata al presente Disciplinare, pari a € 20.000.000,00;

VISTA la nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3999 del 30 ottobre 2017 con la quale viene rimodulato l'intervento per un importo complessivo pari a 19.500.000,00;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'Accordo sottoscritto il 20 novembre 2015 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa Spa – Invitalia per l'attivazione della predetta Agenzia quale centrale di committenza del MiBACT,

ai sensi dell'art. 55-bis del decreto legge 1/2012 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 27/2012;

CONSIDERATO l'elenco allegato al presente Accordo che individua gli interventi che saranno realizzati in base al *Piano degli interventi* di cui all'art. 2 comma 3 del presente Accordo;

CONSIDERATO che l'intervento è finalizzato prevalentemente a poter realizzare un percorso di livello nazionale omogeneo per qualità del tracciato, unitarietà di immagine e di servizi, tale da poter essere promosso anche a livello internazionale per uniformità di standard.

Ritenuto pertanto opportuno stipulare il presente Accordo operativo;

### **Tutto ciò premesso**

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato generale-Servizio II, rappresentato dall'arch. Dora Di Francesco,

Direzione generale Turismo, rappresentata dal dott. Francesco Palumbo,

Segretariati regionali del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, dell'Emilia Romagna, della Toscana, del Lazio, della Campania, del Molise, della Basilicata, della Puglia

rappresentati da...;

La Regione autonoma Valle d'Aosta, rappresentata da ...;

La Regione Piemonte, rappresentata da...;

La Regione Lombardia, rappresentata da...;

La Regione Liguria, rappresentata da...;

La Regione Emilia-Romagna, rappresentata da...;

La Regione Toscana, rappresentata da...;

La Regione Lazio, rappresentata da...;

La Regione Campania, rappresentata da...;

La Regione Molise, rappresentata da...;

La Regione Basilicata, rappresentata da...;

La Regione Puglia, rappresentata da...;

di seguito “le Parti”

stipulano il seguente

## **ACCORDO OPERATIVO**

### **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente Accordo è finalizzato:
  - a) a dare attuazione alla delibera CIPE n. 3/2016 che assegna un importo pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, da destinare al finanziamento degli interventi del Piano Stralcio Cultura e Turismo (di seguito Piano Stralcio) volti al potenziamento dell’offerta culturale e dei sistemi di fruizione turistico-culturale;
  - b) a definire ruoli e compiti delle Parti, nonché a disciplinare le modalità attuative:  
della scheda-intervento n. 33 “Via Francigena” (cfr. allegato “A” al presente Accordo, di cui fa parte integrante), trasmessa al CIPE ai fini dell’approvazione del Piano Stralcio;  
dell’erogazione da parte del Segretariato generale-Servizio II, amministrazione responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio, a favore dei soggetti beneficiari, del contributo finanziario a valere sul FSC 2014-2020, pari ad € 20.000.000,00, come riportato nell’allegato alla delibera CIPE n. 3/2016, e successivamente rimodulati per un importo pari a 19.500.000,00 a seguito della nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3999 del 30 ottobre 2017, per le finalità descritte nella precitata scheda e di cui il presente Accordo reca le modalità di fruizione.

### **Articolo 2**

*(Ruolo e funzioni delle Parti)*

1. Il Segretariato generale-Servizio II è responsabile della programmazione, monitoraggio (procedurale e finanziario) e realizzazione del Piano Stralcio, coordina e vigila sulla corretta attuazione degli interventi nello stesso inseriti e provvede all’emanazione dei provvedimenti di concessione e , in coerenza con le disponibilità di cassa, ai relativi trasferimenti finanziari ai soggetti beneficiari a titolo di anticipo e rimborso delle spese sostenute sulla base degli stati di avanzamento delle attività, a fronte di documenti contabili di rendicontazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione della scheda-intervento n. 33 "Via Francigena", e per assicurarne una realizzazione unitaria e coerente con il Piano nella sua interezza, oltre che nel rispetto delle previsioni del Piano Strategico del Turismo, la Direzione generale Turismo svolge funzioni di coordinamento nella programmazione degli interventi ricompresi nella predetta scheda, procedendo, in accordo con le Regioni, all'identificazione delle attività funzionali al perseguimento degli obiettivi, secondo una ripartizione centrale e territoriale, al fine di poter consentire l'avvio delle procedure di individuazione del contraente. I progetti regionali sono redatti anche in lotti funzionali.

La Direzione generale Turismo svolge le verifiche istruttorie prodromiche alla emanazione dei provvedimenti di concessione ed ai relativi trasferimenti finanziari in favore dei soggetti beneficiari e coordina le operazioni di verifica e monitoraggio, al fine della corretta attuazione di quanto previsto al punto 3 della Delibera CIPE n. 3 del 1° maggio 2016 e secondo le indicazioni impartite dal Segretariato generale, implementando il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici con i dati riferiti all'interezza delle attività di progetto.

La Direzione generale Turismo è soggetto beneficiario degli interventi di scala interregionale, per i quali è responsabile dell'avvio e dell'attuazione avvalendosi, ove il caso, per le procedure di individuazione del contraente, della centrale di committenza Invitalia, secondo le procedure di cui alla circolare del Segretario generale del MiBACT n. 8/2016.

3. Le Regioni e i Segretariati regionali sono coinvolti dalla Direzione generale Turismo per gli approfondimenti propedeutici alla identificazione delle azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi di cui alla scheda n. 33.

Le Regioni o Enti locali assumono il ruolo di soggetti beneficiari per le azioni del *Piano degli interventi* (cfr. art. 3, comma 2, del presente Accordo), che si svolgono sui beni di competenza, avvalendosi anche di centrali uniche di committenza per la individuazione del contraente.

I Segretariati regionali assumono il ruolo di beneficiari per le eventuali azioni del *Piano degli interventi* (cfr. art. 3, comma 2, del presente Accordo), che si svolgono sui beni avvalendosi, ove il caso, per le procedure di individuazione del contraente, della centrale di committenza Invitalia, secondo le procedure di cui alla circolare del Segretario generale del MiBACT n. 8/2016.

Alle Regioni è assegnato il ruolo di coordinamento degli interventi attuati, direttamente o da Enti locali, sui beni di competenza territoriale (ad eccezione dei beni in consegna ad Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). Nel caso di Enti locali con ruolo di soggetto beneficiario, le interazioni con la Direzione generale Turismo sono gestite per il tramite della Regione competente.

Le Regioni, per il ruolo di coordinamento territoriale assegnato, e i Segretariati regionali, per le azioni di competenza, trasmettono alla Direzione generale Turismo la documentazione di cui al successivo art. 3 e comunicano i dati funzionali alla implementazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici al fine del corretto monitoraggio degli interventi, così come previsto dal punto 3 della Delibera CIPE n. 3 del 1° maggio 2016, secondo le indicazioni impartite dal Segretariato generale e mediante regolamentazione delle comunicazioni attraverso apposita modulistica predisposta dalla Direzione generale Turismo (con relativo scadenziario).

4. Le Parti concordano idonei flussi informativi per garantire la piena conoscenza da parte delle medesime dello stato di avanzamento delle opere.

### **Articolo 3**

*(Obblighi delle Parti)*

1. Ciascuna Regione, per quanto di competenza, entro i termini sotto indicati e, comunque, entro il termine massimo di 120 giorni dalla stipula dell'Accordo, trasmette alla Direzione generale Turismo:
  - a. Per la sola via Francigena del sud: la rappresentazione georeferenziata del tracciato della Via Francigena nel territorio di competenza, compresi i possibili tracciati alternativi, previa condivisione delle rispettive scelte con quelle delle Regioni limitrofe, al fine di poter determinare un percorso senza soluzione di continuità (entro il termine di 30 giorni dalla stipula del presente Accordo);
  - b. Per la sola via Francigena del sud: l'atto di delibera del tracciato nel territorio di competenza (entro il termine di 90 giorni dalla stipula del presente Accordo);
  - c. Per la via Francigena del nord e del sud: un documento di ricognizione sullo stato di conservazione, di fruizione e di accessibilità (a livello di infrastruttura e di presenza di servizi) del percorso della Via Francigena nel territorio di competenza, con particolare attenzione alla connotazione del tracciato dal punto di vista della percorribilità e continuità dello stesso (entro il termine di 120 giorni dalla stipula del presente Accordo);
  - d. Per la via Francigena del nord e del sud: schede progettuali d'intervento corredate di immagini e/o di elementi descrittivi atti a fornire elementi di maggior dettaglio, con livello progettuale di approfondimento riconducibile al progetto di fattibilità tecnica, (entro il termine di 120 giorni dalla stipula del presente Accordo);
  - e. Per la via Francigena del nord e del sud: il Piano complessivo regionale delle azioni da effettuarsi nel proprio territorio, anche articolato in lotti funzionali, con proposta da parte della

singola Regione competente di un ordine di priorità (entro il termine di 120 giorni dalla stipula del presente Accordo).

Nel caso di ambiti regionali in cui i soggetti beneficiari siano i Comuni, la trasmissione alla Direzione generale Turismo della documentazione sopra elencata avviene per il tramite della Regione competente.

2. La Direzione generale Turismo, ricevuta nei termini indicati la documentazione finale di cui al comma 1 del presente articolo, provvede, entro 90 giorni, in accordo con le Regioni, all'identificazione delle attività funzionali al perseguimento degli obiettivi definiti nei progetti di fattibilità tecnica, in coerenza con la natura dei fondi, operando anche secondo un ordine di priorità (definizione *Piano degli interventi*).
3. Il finanziamento disponibile per le attività da compiere è ripartito, ai sensi del presente Accordo, secondo il seguente ordine di grandezza:
  - 1/3 del finanziamento per attività di carattere trasversale coordinate dal Ministero, compresi gli interventi che verranno eventualmente realizzati dai Segretariati regionali;
  - 2/3 per attività da realizzare sui beni di competenza delle singole Regioni o degli Enti locali;Al *Piano degli interventi* seguirà l'emanazione dei decreti di attribuzione della competenza per la copertura di ciascun intervento a favore dei singoli soggetti beneficiari.

Ciascuna Regione, definito il Piano degli interventi, al fine di rispettare i termini per la stipula degli impegni giuridicamente vincolanti di cui all'art. 5 del presente Accordo, procede entro 60 giorni dalla definizione del *Piano degli interventi* alla trasmissione alla Direzione generale Turismo:

- a) dei progetti esecutivi;
- b) dell'esito dell'espletamento delle procedure per l'eventuale acquisizione dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi.

#### **Articolo 4**

*(Obblighi dei soggetti beneficiari)*

1. Ciascun soggetto beneficiario provvede al coordinamento della realizzazione degli interventi di competenza, potendosi avvalere -per le procedure- di una centrale unica di committenza ed interagendo con la Direzione generale Turismo per il trasferimento dell'interessa delle informazioni relative agli interventi medesimi. Nel caso di Enti locali con ruolo di soggetto beneficiario, le interazioni con la Direzione generale Turismo saranno gestite per il tramite della Regione competente.

In particolare, le informazioni funzionali all'implementazione dei dati saranno gestite dalla Direzione generale Turismo, mentre quelle funzionali all'erogazione dei finanziamenti, attraverso l'azione della Direzione generale Turismo, saranno inoltrate al Segretariato generale-Servizio II per il seguito.

Rientrano tra le azioni del soggetto beneficiario<sup>1</sup>:

- a. comunicare alla Direzione generale Turismo la data e gli estremi di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento degli interventi che si svolgono nel territorio di competenza;
- b. trasmettere alla Direzione generale Turismo il quadro economico rideterminato post-gara, nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie d'asta;
- c. trasmettere alla Direzione generale Turismo gli stati di avanzamento maturati durante l'esecuzione degli interventi appaltati, al fine della successiva erogazione degli importi, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del presente Accordo;
- d. sottoporre all'approvazione della Direzione generale Turismo eventuali modifiche, integrazioni o variazioni del progetto, conformi a normative vigenti, che, comunque, devono rientrare nelle previsioni originarie della spesa;
- e. trasmettere entro il termine fissato dall'articolo 6 alla Direzione generale Turismo la richiesta per l'importo della rata di saldo a seguito dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- f. trasmettere alla Direzione generale Turismo le informazioni relative all'attuazione dell'intervento, al fine di consentire l'alimentazione del Sistema unico di monitoraggio, così come previsto dal punto 3 della delibera CIPE n. 3/2016;
- g. trasmettere alla Direzione generale Turismo le informazioni, i dati e la documentazione per consentire il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui all'articolo 9 secondo le modalità indicate dal Segretariato generale-Servizio II.

## **Articolo 5**

*(Assegnazione del finanziamento)*

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva di ciascun appalto delle opere, i soggetti beneficiari, dopo aver collazionato anche gli atti in essere presso le centrali di committenza, trasmettono alla Direzione generale Turismo la documentazione riferita alle procedure di gara, unitamente ai quadri

---

<sup>1</sup> Vale comunque l'iter procedurale secondo cui, nel caso di Enti locali-soggetti beneficiari, l'interazione con la Direzione generale Turismo avviene per il tramite della Regione competente.

economici rideterminati ed approvati con indicazione delle specifiche di spesa.

2. La Direzione generale Turismo predispose tutta la documentazione pervenuta dai beneficiari, compresa quella di competenza (riferita alle azioni gestite a livello centrale), e la trasmette al Segretariato generale-Servizio II, ripartendola per singolo beneficiario.
3. Il Servizio II del Segretariato generale del provvede all'emissione, a favore dei singoli beneficiari, di uno o più decreti di concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rinvenienti dalle economie da ribasso. Le economie rinvenienti dai ribassi d'asta rientrano anch'esse nella disponibilità del Segretariato generale – Servizio II ai fini della riprogrammazione.
4. Per il totale utilizzo del contributo finanziario concesso con la deliberazione CIPE n. 3/2016, le Parti si impegnano a porre in essere le iniziative di competenza per:
  - rimodulare i costi stimati a seguito della determinazione dei medesimi conseguente alla progettazione dei singoli interventi;
  - riprogrammare le eventuali economie.

#### **Articolo 6**

*(Modalità di erogazione del finanziamento)*

1. L'erogazione delle risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
  - a. a seguito della pubblicazione delle procedure di gara, ad avvenuto trasferimento nella contabilità del MiBACT delle risorse da parte del MEF, erogazione, su richiesta, dell'anticipo pari al 5% calcolato sull'importo complessivo dell'intervento di cui all'art. 1, comma 1, ridotto della quota destinata alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio, pari a 950.625,00 euro;
  - b. contestualmente all'emissione del decreto di concessione del finanziamento dopo la presentazione del quadro economico rimodulato post gara, erogazione, su richiesta, del 20% dell'importo totale del contributo concesso, con recupero progressivo dell'anticipazione, tenuto conto, ai fini della quantificazione delle risorse da erogare, di quanto già trasferito ai sensi del precedente comma a;
  - c. erogazione degli importi relativi agli stati di avanzamento lavori come risultanti dalla documentazione trasmessa dalla Direzione generale Turismo al Segretariato generale-Servizio II;
  - d. erogazione della rata di saldo come risultante dalla documentazione trasmessa dalla Direzione generale Turismo al Segretariato generale-Servizio II dopo l'emissione del certificato di collaudo e/o la certificazione di regolare esecuzione, nel caso di servizi e/o forniture.

2. Di norma le erogazioni, in coerenza con il profilo di spesa di cui alla scheda-intervento trasmessa al CIPE e allegata al presente disciplinare, vengono disposte nel corso delle attività entro 30 giorni dalla richiesta e, nel caso di richiesta di saldo finale, nel termine di 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, nel caso di servizi e/o forniture, e restano, comunque, subordinate all'effettiva disponibilità di cassa presso il MiBACT.
3. I fondi verranno trasferiti secondo le modalità sopra esposte dal Segretariato generale-Servizio II alla contabilità del singolo beneficiario.

#### **Articolo 7**

*(Tempistiche di attuazione degli interventi)*

1. Le fasi di attuazione degli interventi dovranno rispettare le tempistiche di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Accordo e, comunque, consentire il rispetto dei termini stabiliti per la stipula degli impegni giuridicamente vincolanti (dicembre 2019). Le procedure di gara per l'attuazione degli interventi dovranno essere avviate secondo il calendario che verrà elaborato quale allegato tecnico al presente disciplinare.
2. Il termine dei lavori, servizi e/o forniture è stabilito entro il 31 dicembre 2022.

#### **Articolo 8**

*(Spese ammissibili)*

1. L'importo del contributo finanziario concesso, come specificato all'art. 1 del presente accordo, costituisce l'importo massimo a disposizione dei beneficiari.
2. Le spese ammissibili a finanziamento, a titolo puramente esemplificativo, sono:
  - a. spese per esecuzione dei lavori, servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell'intervento, tra cui, a titolo esemplificativo, i rilievi e la loro riproduzione in formato digitale;
  - b. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
  - c. indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere);
  - d. spese per pubblicità del bando di gara;
  - e. IVA ed oneri contributivi obbligatori;
  - f. imprevisti (se inclusi nel quadro economico pre-gara);
  - g. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
  - h. incentivi ex art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016;
  - i. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza;
  - j. spese per consulenze specialistiche;
  - k. spese per comunicazione

3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali.

### **Articolo 9**

*(Spese per il coordinamento, la gestione del progetto e monitoraggio)*

1. Il 2,5% del finanziamento di € 19.500.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), pari a € 487.500,00, è destinato a sostenere i costi delle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio realizzate dagli uffici del Segretariato generale-Servizio II e dalla Direzione generale Turismo, secondo le rispettive competenze, con la seguente ripartizione:  
€ 243.750,00 in capo al Segretariato generale-Servizio II;  
€ 243.750,00 in capo alla Direzione generale Turismo.
2. Le risorse destinate a coprire i costi delle attività svolte dalla Direzione generale Turismo saranno trasferite a fronte della presentazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi che non potranno eccedere quanto riportato al comma 1 del presente articolo.
3. Le spese ammissibili, che devono essere riferite in via esclusiva all'intervento finanziato, sono:
  - acquisizione di servizi e/o esperti per lo svolgimento di attività di implementazione dei sistemi di monitoraggio, predisposizione di relazioni periodiche, predisposizione della documentazione di rendicontazione;
  - acquisti (di piccola entità) di beni strumentali funzionali alla gestione dell'intervento.

### **Articolo 10**

*(Monitoraggio)*

1. Gli interventi ricompresi nell'ambito della scheda intervento n. 33 saranno oggetto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale a cura della Direzione generale Turismo, che coordinerà le azioni degli altri beneficiari.
2. Al fine del corretto e costante monitoraggio dell'intervento, la Direzione generale Turismo dovrà implementare, a pena la revoca del finanziamento, il sistema unitario di monitoraggio mediante l'utilizzazione della Banca Dati Unitaria (BDU), attraverso i dati pervenuti dagli altri beneficiari<sup>2</sup>; il Segretariato generale - Servizio II provvederà a supportare i RUP nelle procedure di gestione del sistema.

---

<sup>2</sup> Vale comunque l'iter procedurale secondo cui, nel caso di Enti locali-soggetti beneficiari, l'interazione con la Direzione generale Turismo avviene per il tramite della Regione competente.

3. La Direzione generale Turismo dovrà inoltre trasmettere al Segretariato generale- Servizio II una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del *Piano degli interventi*, corredata da tabelle di avanzamento predisposte secondo appositi format e da un report fotografico. In caso di assenza di avanzamento, di mancato rispetto del cronoprogramma e/o di scostamenti da quest'ultimo, il beneficiario dovrà illustrarne in modo dettagliato e puntuale le cause.
4. Le relazioni dovranno essere inviate entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno a cominciare dalla prima scadenza successiva alla firma del presente accordo.

### **Articolo 11**

*(Rendicontazione delle spese)*

1. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a quietanzare e rendicontare tempestivamente le spese effettivamente sostenute. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal beneficiario, o da persona delegata, un'attestazione ove risulti che:
  - a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
  - b. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;
  - c. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura).
2. L'intera documentazione di spesa deve riportare nell'oggetto la dicitura "Documento contabile finanziario a valere sul Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020" e Titolo intervento \_\_\_\_\_, CUP \_\_\_\_\_, CIG \_\_\_\_\_, importo concesso € \_\_\_\_\_.
3. A conclusione dell'intervento il soggetto beneficiario trasmette al Servizio II del Segretariato generale, per il tramite della Direzione generale del Turismo<sup>3</sup>, un rendiconto finale di tutte le spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per la realizzazione dell'opera. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un Ente locale, tale documentazione viene trasmessa anche alla Regione competente.

---

<sup>3</sup> Vale comunque l'iter procedurale secondo cui, nel caso di Enti locali-soggetti beneficiari, l'interazione con la Direzione generale Turismo avviene per il tramite della Regione competente.

**Articolo 12***(Controlli e verifiche)*

1. Il Segretariato generale – Servizio II si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e i controlli relativi allo stato di attuazione degli interventi con le modalità che riterrà opportune. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, la stazione appaltante dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

**Articolo 13***(Revoca del contributo)*

1. Il contributo verrà revocato nel caso in cui il beneficiario incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dal presente Accordo, dalle leggi, regolamenti e disposizioni applicabili.
2. Il Segretariato Generale - Servizio II, sentita la Direzione generale Turismo, potrà procedere inoltre alla revoca del contributo nei seguenti casi:
  - a. qualora il beneficiario non ottemperi alle disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 10, 11;
  - b. in caso di mancato avvio dell'intervento, entro il termine stabilito all'articolo 6, comma 1, del presente accordo;
  - c. qualora, a seguito di controlli operati di cui all'articolo 11 ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del beneficiario irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni finanziate;
  - d. qualora per dodici mesi consecutivi il beneficiario non presenti alcuna domanda di pagamento e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa;
3. Nel caso di revoca il beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate, restando a totale carico del medesimo beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
4. E' facoltà, inoltre, del Segretariato Generale - Servizio II, sentita la Direzione generale Turismo, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso.

**Articolo 14***(Utilizzo delle informazioni)*

1. Le informazioni e la documentazione grafica e fotografica relativa agli interventi finanziati dal piano potranno essere utilizzati previo accordo tra le Parti.

## **Articolo 15**

*(Disposizioni finali)*

- 1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni previste dalle norme di legge vigenti in materia di valenza nazionale, regionale e territoriale.